

L.R. 9 agosto 2013, n. 22

Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalita' diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 157/7 del 30 luglio 2013](#), pubblicata nel BURA 21 agosto 2013, n. 79 Speciale ed entrata in vigore il 22 agosto 2013)

Testo vigente
(in vigore dal 22/08/2013)

Art. 1
(Oggetto e finalita')

1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonche' la promozione di nuove forme di ricettivita' per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalita' diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalita' diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata "albergo diffuso".

Art. 2
(Definizione di albergo diffuso)

1. Si definisce "albergo diffuso" la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente residente, caratterizzata da unita' abitative e da stabili con servizi comuni, quali l'ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l'eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in piu' stabili separati, purché ubicati all'interno del perimetro del borgo o centro storico.
2. Le unita' abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.
3. Gli stabili con i servizi e le unita' abitative di un albergo diffuso possono essere di proprieta' di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo diffuso.
4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalita' alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e puo' assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

Note all'art. 2:

Il regolamento che disciplina la struttura ricettiva denominata "albergo diffuso" e' stato emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg.](#)

Art. 3
(Interventi ed attivita' ammessi)

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l'albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l'impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all'interno del borgo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'albergo diffuso e' caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identita' del luogo ove e' situato ed e' dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.
3. L'albergo diffuso e' compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.
4. In ragione della particolarita' e della valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso e' localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonche' dell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all'articolo 7 puo' disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 4
(Elementi caratterizzanti la localizzazione dell'albergo diffuso)

1. Il contesto in cui e' situato l'albergo diffuso e' caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:
 - a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;
 - b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;
 - c) presenza di attivita' commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attivita' di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.
2. I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonche' gli interventi e le iniziative da intraprendere per la piu' ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

Note all'art. 4:

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg.](#)

Art. 5

(Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi)

1. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilita' che il modello abruzzese di ospitalita' diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volonta' collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:
 - a) valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
 - b) promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
 - c) animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualita' anche legati alle tradizioni locali.

Note all'art. 5:

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg.](#)

Art. 6

(Procedure)

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla [legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11](#) "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica", in quanto compatibili.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell'albergo diffuso che specifica, tra l'altro, le modalita' e le caratteristiche che definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonche' alle aree contermini, in cui lo stesso e' insediato.

Note all'art. 7:

Il regolamento attuativo di cui al presente articolo e' stato emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg.](#)

Art. 8

(Modifica all'art. 5 della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49)

1. Alla lettera a), del comma 5, dell'[articolo 5](#), della [l.r. 15 ottobre 2012, n. 49](#) (Norme per l'attuazione dell'[articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#) (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#) e modifica all'articolo 85 della [legge regionale n. 15/2004](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)") sono aggiunte, in fine, le parole "ricettività di tipo albergo diffuso".

Art. 9

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.